

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

www.comune.montalbano.mt.it



ORDINANZA N. 126

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DEL 01 AGOSTO 2025 "FESTA TOTALE" - MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E DELL'INCOLUMITÀ' DELLE PERSONE, VOLTE A CONTRASTARE I POSSIBILI FENOMENI DI INCURIA E DI DEGRADO RICONDUCIBILI AL CONSUMO DI BEVANDE E ALIMENTI IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE O AL CONSUMO NON RESPONSABILE DI BEVANDE ALCOLICHE E DEROGA ALLA LA NORMATIVA IN MATERIA DI VALORI LIMITE DI IMMISSIONE/EMISSIONE DI SUONI

IL SINDACO

Richiamato il Decreto legge 20/02/2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48 (in G.U. 21/04/2017, n. 93):

Tenuto conto che si terrà l'evento denominato FESTA TOTALE che si svolgerà 01/08/2025 in Piazza Vittoria dalle ore 22:00

Evidenziato che la gestione di tali eventi, trattandosi di iniziative a forte attrattiva e richiamo di pubblico sul territorio, impone l'adozione di misure ed interventi utili a migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di evitare episodi di disturbo alla quiete pubblica e atti di vandalismo, sia per scongiurare le criticità legate all'uso ed all'abbandono di contenitori di vetro, lattine e/o bottiglie di plastica nelle immediate vicinanze degli eventi stessi;

Richiamata la direttiva del Capo della Polizia - Direzione Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Franco GABRIELLI - n.555/OP/0001991/2017 del 7 giugno 2017, che fissa una serie di regole per la gestione delle manifestazioni pubbliche quali concerti, feste in piazza, manifestazioni e celebrazioni in genere che dovranno svolgersi nel doveroso rispetto delle garanzie di *Safety,* mettendo in atto tutti i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità e di *Security,* cioè i servizi di ordine e sicurezza pubblica, quali binari indispensabili per consentire l'ordinato e corretto svolgimento delle stesse;

Rilevato in particolare che la dispersione di bottiglie e contenitori di vetro può costituire pericolo per l'incolumità dei presenti in occasione di manifestazioni che comportino la concentrazione di un alto numero di persone in spazi ristretti o delimitati;

Ritenuto di assicurare interventi utili per migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di prevenire il verificarsi di episodi di inciviltà e vandalismo che recano disagio e pregiudicano l'incolumità dei residenti e dei partecipanti agli eventi programmati o da programmarsi nella stagione estiva;

Considerato che è precipuo compito dell'Amministrazione Comunale tutelare le condizioni di civile convivenza e di vivibilità delle aree urbane, contribuendo ad impedire possibili fenomeni di degrado;

Rilevato, inoltre, che l'effettuazione di intrattenimenti pubblici, con musica dal vivo, o altri mezzi sonori per la diffusione di musica, da svolgersi all'interno o all'esterno di pubblici esercizi, necessitano di una delimitazione degli orari, per assicurare un accettabile limite alle emissioni sonore, tale da non pregiudicare il riposo notturno dei residenti e la vivibilità delle aree interessate, nel rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico di cui alla L. n. 447/95 e D.P.C.M. 14/11/1997;

Atteso che in questo Comune non è stato ancora adottato il piano di classificazione acustica del territorio comunale;

Considerato, che, pur cercando di evitare di disturbo della quiete pubblica e nel rispetto della tranquillità dei cittadini, in occasione dalla serata del 01 agosto p.v. e sino alle ore 1,00 del 2 agosto 2025 in occasione dell'EVENTO *DEL 01 AGOSTO 2025 "FESTA TOTALE"*, sia consentito derogare alla normativa in materia di valori limite di immissione/emissione di suoni nell'ambiente abitativo e negli ambienti esterni;

Visti:

- gli articoli 7 bis, 50 e 54 comma 4°, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000;
- la Legge n° 94 del 15 luglio 2009 con particolare riguardo all'articolo 3;
- la Legge n° 689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni;
- il Decreto legge 20/02/2017, n. 14, recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
- la Legge 18/04/2017, n. 48 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20/02/2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
- il D.P.C.M. n. 215 del 16.04.1999 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi."

Visto l'art 50, comma 5, che prevede che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, ... *Omissis...*

Ritenuto, pertanto, dover adottare misure che possano contribuire alla tutela della salute e dell'incolumità delle persone e a contrastare i possibili fenomeni di incuria e di degrado riconducibili al consumo di bevande e alimenti in contenitori di vetro e lattine o al consumo non responsabile di bevande alcoliche, nonché di derogare dalla serata del 1 agosto p.v. e sino alle ore 1,00 del 2 agosto 2025 in occasione dell'evento del 01 agosto 2025 "FESTA TOTALE", la normativa in materia di valori limite di immissione/emissione di suoni nell'ambiente abitativo e negli ambienti esterni

Per tutto quanto sopra espresso

ORDINA

NELLE AREE PUBBLICHE INTERESSATE ED IN QUELLE POSTE NELLE IMMEDIATE VICINANZA ALLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DEL 01 AGOSTO 2025:

- 1. È fatto divieto dalle ore 20,00 del 01 agosto 2025 alle ore 1,00 del 02 agosto 2025 di somministrare e vendere bevande in bottiglie e bicchieri di vetro, nonché in lattine:
 - > a titolari di esercizi pubblici, commerciali, alimentari di vendita al dettaglio,
 - > ai laboratori artigianali alimentari,
 - > ai titolari di distributori automatici di bevande.
- 2. È fatto, altresì, divieto a chiunque di procedere al consumo di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro nonché in lattine in concomitanza con lo svolgimento di eventi e manifestazioni;
- 3. Il divieto di cui ai precedenti punti 1 e 2 non opera:
 - nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza delle attività artigianali e/o commerciali, legittimamente autorizzate con l'occupazione di suolo pubblico;
 - per i clienti che accompagnano e correlano l'asporto delle bevande all'acquisto in via principale di alimenti in vendita presso l'esercizio stesso destinati a costituire un pasto e la consumazione non avvenga in spazi ed aree pubbliche;

ORDINA, altresì

- > il divieto di somministrazione di bevande alcoliche, come da normativa vigente, ai minori di 16 anni, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità;
- > La violazione è punita, ai sensi dell'art.689 del Codice Penale, con l'arresto fino ad un anno;
- > Il comma 3 dello stesso ar.689 C.P. prevede che la stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena di cui al periodo precedente non si applica qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici.

Che possa essere derogata, dalla serata del 1 agosto p.v. e sino alle ore 1,00 del 2 agosto 2025 in occasione dell'EVENTO DEL 01 AGOSTO 2025 "FESTA TOTALE", la normativa in materia di valori limite di immissione/emissione di suoni nell'ambiente abitativo e negli ambienti esterni

AVVISA

Salvo che il fatto non costituisca reato, nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza si applicheranno le seguenti sanzioni:

Chiunque non osservi gli orari e le prescrizioni della presenta ordinanza è punito con la sanzione di una somma da € 25,00 a € 500,00. In caso di ulteriore violazione nello stesso anno solare, il trasgressore sarà punito con la sanzione amministrativa di €500,00.

In caso di reiterate violazioni della presente ordinanza, emessa ai sensi dell'art.50, comma 5 del D.Lgs.267/2000, sarà disposta la comunicazione di inosservanza al Questore ai sensi dell'art. 12 del D.L.20.02.2017 n. 14 convertito in Legge il 18.4.2017 n.48, al fine dell'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di gg 15 ai sensi dell'art. 100 Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.

A tutte le Forze dell'Ordine è demandato il compito di far rispettare il presente provvedimento.

INFORMA

Che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/1990, la presente ordinanza è ricorribile al TAR di Basilicata entro 60 giorni o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del presente provvedimento.

DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line e resa pubblica anche mediante affissione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

che la presente ordinanza sia trasmessa mediante P.E.C. alla:

Prefettura di Matera (PEC: protocollo.prefmt@pec.interno.it);

Al Corpo Forestale dello Stato PEC: fmt.42664@pec.carabinieri.it PEC: fmt.42669@pec.carabinieri.it fmt42665@pec.carabsnieri.it Al Comando Vigili del Fuoco: PEC com.matera@cert.vigilfuoco.it

PEC: dir.salaop.basilicata@cert.vigilfuoco.it;

Alla Regione Basilicata P.E.C. ufficio.protezione.civile@cert.regione.basilicata.it;

Questura di Matera (PEC: urp.quest.mt@pecps.poliziadistato.it)

Commissariato Polizia di Pisticci (PEC: comm.pisticci.mt@pecps.poliziadistato.it) Stazione Carabinieri di Montalbano Jonico (PEC: tmt29228@pec.carabinieri.it)

Comando Polizia Locale di Montalbano Jonico (PEC:polizialocale@pec.comune.montalbano.mt.it)

Al Responsabile del Settore Tecnico - Ufficio Protezione Civile

areatecnica@pec.comune.montalbano.mt.it

DISPONE

Che la presente ordinanza venga comunicata, a cura del SUAP, agli esercenti commerciali locali

Montalbano Jonico, 31 luglio 2025

IL SINDACO Dott. Giuseppe Antonio DI SANZO